

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2011, n. 12-2606

Dipendente Dott. Francesco Gallo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del CEIMS - Centro d'Eccellenza Interfacoltà di Servizi per il Management Sanitario dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con note del 20 e 24 maggio 2011, il Dott. Francesco Gallo, funzionario regionale assegnato alla Direzione Sanità, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica a favore del CEIMS – Centro d'Eccellenza Interfacoltà di servizi per il Management Sanitario dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", in materia di "Reperimento e analisi dei dati aggiornati del Servizio sanitario regionale piemontese (progetto RoPHS – Health Organization: Report on the Piedmont Hhealth System)" per un totale di 60 ore, da svolgere in 90 giorni a decorrere dalla data di autorizzazione.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citata sono stati autorizzati, per il corrente anno due incarichi ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 17434/DB2001 pervenuta il 6 luglio 2011, il Direttore della Direzione Sanità ha confermato il nulla osta all'autorizzazione espresso dal dirigente, dal quale il Dott. Francesco Gallo dipende, in quanto tale incarico, in relazione ai compiti e alle funzioni assegnatigli, non contrasta con le sue ordinarie attività d'ufficio;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Dott. Francesco Gallo, funzionario assegnato alla Direzione Sanità, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di consulenza tecnica a favore del CEIMS – Centro d'Eccellenza Interfacoltà di servizi per il Management Sanitario dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per un totale di 60 ore, da svolgere in 90 giorni a decorrere dalla data di autorizzazione.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)